



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

IL SINDACO

(Festeggiamenti di fine anno 2022)

ORD. 176 21 DIC. 2022

PREMESSO CHE:

giorno 31/12/2022 in P.zza Castello si terranno i festeggiamenti di fine anno con uno spettacolo musicale; l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città; in occasione del suddetto evento si prevede una notevole affluenza di persone;

RILEVATO CHE:

l'eccessivo consumo di bevande alcoliche abbinato all'euforia ed all'eccitazione prodotte dalle note musicali possono determinare reazioni disordinate nel comportamento di alcuni individui con conseguenziale turbamento dell'ordine e della sicurezza urbana;

in occasione di manifestazioni con la partecipazione di un numeroso pubblico, gli acquirenti di pubblici esercizi di somministrazione, esercizi commerciali e di laboratori artigianali alimentari, dopo aver comprato bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche e consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo le bottiglie di vetro;

le bottiglie di vetro, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali costituiscono oggetti che potenzialmente possono offendere le persone;

CONSIDERATO che per garantire l'interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro;

RAVVISATA:

la necessità di garantire che la manifestazione in argomento si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi ed al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, mediante misure preventive finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro e l'accensione di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili pirotecnici;

VISTA la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura - Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che " ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148.

VISTI gli Artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale, approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

VISTO il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

VISTO il D.L. n. 113 del 04/10/2018 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

VISTA la L. 25 agosto 1991, n. 287;

VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 22/07/1994;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

in P.zza Castello, Via S. Anna, P.zza Margherita, Via Umberto I e nel raggio di 100 metri delle vie adiacenti:

Polizia Municipale • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it - info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it



I) Dalle ore 18:00 del 31/12/2022 alle ore 06:00 del giorno 01/01/2023, a chiunque risulti autorizzato, a vario titolo ed in forme diverse, alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione di bevande:

a) il divieto di vendere bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro;

II) A chiunque assiste allo spettacolo di fine anno in piazza Castello:

b) il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro;

c) il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1991;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- gerarchico al Prefetto di Palermo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza;
- giurisdizionale al T.A.R. della Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro, 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

trasmessa al Prefetto U.T.G. Di Palermo;

pubblicata all'Albo Comunale;

resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

trasmessa alla Polizia Municipale ed alla Locale Stazione dei Carabinieri per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati", si ribadisce quanto segue:

- per i pubblici esercizi, i circoli privati, alberghi ed esercizi ricettivi, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 3 alle 6, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24 alle 6 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Inoltre, qualora siano state contestate due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
- è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle;
- divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche ai minori di anni diciotto salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi".

Ai sensi dell'art. 689 del codice penale, si ribadisce quanto segue:

- divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;
- divieto di somministrazione di alcolici a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

IL SINDACO
Mario Cicero

